



CITTÀ DI POLICORO

PROVINCIA DI MATERA



C.A.P. 75025 - Piazza A. Moro, 1
Telefono 0835 9019111 – Fax 0835 972114
Partita IVA 00111210779
www.policoro.gov.it

Segreteria del Sindaco

Prot 33158 del 20/12/2017

Ordinanza N. 5272

DEL 20.12.2017

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA, SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;

CONSIDERATO che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di impiego, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in modo particolare per i minori, a cui deve essere una speciale tutela;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di mortaretti, ovvero il lancio di razzi è causa di disagio ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo;

TENUTO CONTO che le conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, di allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici pirotecnici da effetto scoppiante oltre ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento, aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente pericolo per la loro stessa incolumità e, più in generale, per la sicurezza;

RAVVISATO che, se da un lato occorre un'azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte dei minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti richiesti personali o professionali, per contro, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza riconosciuti come espressione di cultura e arte universalmente apprezzati e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 T.U.L.P.S.;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi per la protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché cessino simili comportamenti residui;

RILEVATO pertanto urgente procedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso dei petardi, botti, e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

RILEVATA inoltre la persistente siccità dovuta alla mancanza di precipitazioni piovose che, di fatto, con il perdurare, rende i prati e i boschi facilmente infiammabili;

VISTE le Circolari del 6/12/2017 e del 14/12/2017 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 689/1981;

DATO atto che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, nel periodo compreso tra mercoledì 20/12/2017 e domenica 07/01/2018, il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati con professionisti di cui al art. 4 del D.Lgs. 04/04/2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi, spari, botti di qualsiasi tipo e denominazione, benché di libera vendita, su tutto il territorio comunale.

INFORMA

Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31/03/2003, n. 50, convertito con la Legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa di €200,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge 689 del 24/11/1981.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

Che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Matera, alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità e inserita sul sito internet del Comune di Policoro.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al TAR Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Policoro, lì 20/12/2017

Il Sindaco
F.to Dott. Enrico Mascia

✓ **Parere di regolarità tecnica**

attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Policoro, lì 20/12/2017

Il Dirigente del Settore Amministrativo
F.to Dott. Gaetano Rinaldi-

✓ **Parere di regolarità contabile**

Il presente del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Policoro, lì 20/12/2017

Il Dirigente del Settore Finanze-Programmazione e Affari del Personale
F.to Dott. Ivano Vitale-